



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA
Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Prot. n. (si veda stringa in alto)

Padova, (si veda stringa in alto)

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA l'Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2024 n. 88, recante *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;

VISTO l'art. 3 della citata O.M. 88/2024 in forza del quale: *“Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso la procedura informatizzata di cui al comma 2”*;

VISTO il successivo art. 7, commi 8 e 9, in virtù del quale sono esclusi dalle relative graduatorie gli aspiranti che non risultino in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della medesima O.M. 88/2024, nonché gli aspiranti di cui siano accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni con corrispondenti a verità;

VISTO il successivo art. 8, commi 5 e 6, che rimette in capo agli Uffici Scolastici Provinciali la valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per l'inserimento nelle GPS di competenza, stabilendo che: *“in caso di difformità tra i titoli dichiarati ed i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”*;

VERIFICATE, in sede istruttoria, le posizioni dei docenti che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento/conferma nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze per la provincia di Padova a.s.2024/25 e ricadenti nelle fattispecie richiamate nel presente provvedimento;

ATTESO che ai sensi del medesimo art. 8, comma 7 e ss. puntuali controlli delle dichiarazioni rese sono effettuati dall'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto, con conseguente possibilità, nel caso di riscontri negativi, di una rideterminazione del punteggio o di una esclusione dell'aspirante stesso, fatta salva la responsabilità penale di cui all'art.6 del DPR 445/2000;

PRESO ATTO che, a seguito della valutazione delle dichiarazioni sopra-citate, è stata riscontrata in capo ad alcuni degli aspiranti la sussistenza delle cause di esclusione dalle graduatorie di cui al citato art. 7, commi 8 e 9;

DISPONE

Art. 1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 6, dell'O.M. 88/2024 sono esclusi dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 gli aspiranti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del provvedimento.

Art. 2 Il presente provvedimento integra i precedenti decreti di esclusione dell'UAT di Padova con relative rettifiche ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
dott. Roberto Natale
documento firmato digitalmente

Al sito istituzionale UAT DI PADOVA

Allegato: elenco esclusi al 14-07-2025